

- (6) La direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ ha introdotto valori limite di emissione nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW, coprendo tutti i tipi di combustibili solidi. Inoltre il regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce misure e condizioni esaustive per la combustione di specifici sottoprodotti di origine animale in tali impianti. All'epoca non erano state tuttavia stabilite le misure e le condizioni per l'uso come combustibile di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati diversi dal letame di pollame in azienda. È pertanto necessario stabilire norme e disposizioni, compresi i valori limite specifici di emissione, per l'uso delle farine di carne e ossa come combustibile negli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW nel quadro della normativa sui sottoprodotti di origine animale.
- (7) Le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbero essere sufficientemente rigorose da rispettare i limiti di emissione per gli altri combustibili solidi di cui alla direttiva (UE) 2015/2193. Il presente regolamento garantisce inoltre che il possibile impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana derivante dall'incenerimento delle farine di carne e ossa non sia maggiore di quello derivante dalla combustione dei rifiuti.
- (8) I valori limite di emissione per l'uso come combustibile di materiali diversi negli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale superiore a 50 MW sono stabiliti nella direttiva 2010/75/UE, che si applica in caso di uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati, comprese le farine di carne e ossa come combustibile in tali impianti di combustione.
- (9) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'articolo 6 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe consentire alle autorità competenti di concedere agli impianti di combustione esistenti un periodo transitorio per ottemperare alle prescrizioni in materia di aumento controllato della temperatura del gas di scarico, purché durante il periodo transitorio tali emissioni non presentino rischi per la salute pubblica e animale né per l'ambiente. La normativa sui sottoprodotti di origine animale non impedisce agli Stati membri di applicare le pertinenti norme di calcolo per i valori limite di emissione di cui alla direttiva (UE) 2015/2193, quando le farine di carne e ossa sono bruciate con altri combustibili o rifiuti.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'uso del letame di animali d'allevamento o delle farine di carne e ossa come combustibile secondo quanto stabilito nell'allegato III, capo V, si applicano le seguenti norme in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 7 del presente articolo:

- a) la domanda di riconoscimento presentata dall'operatore all'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009 deve contenere elementi di prova certificati dall'autorità competente o da un'organizzazione professionale autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro, indicanti che l'impianto di combustione in cui il letame di animali d'allevamento o le farine di carne e ossa sono utilizzati come combustibile rispetta le prescrizioni di cui all'allegato III, capo V, lettera B, punto 3, per il letame, e lettera D, per le farine di carne e ossa, nonché lettera B, punti 4 e 5, per entrambi i combustibili, del presente regolamento, fatta salva la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro di concedere una deroga al rispetto di determinate disposizioni in conformità all'allegato III, capo V, lettera C, punto 4;

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).

